

***Università per Stranieri “Dante Alighieri”  
Reggio Calabria***

*Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504  
Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria  
C.f. /P. Iva: 01409470802*

A circular mosaic portrait of Dante Alighieri, the Italian poet. He is depicted with a laurel wreath on his head, wearing a red tunic with a blue collar and a blue diamond-shaped element on his chest. The mosaic is composed of small, colorful tiles in shades of red, yellow, green, and blue. The portrait is centered on the page, with a text box overlaid on it.

**Regolamento relativo alla stipula di contratti per attività di insegnamento nei Corsi di studio universitari (ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010) e nei corsi della Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri.**

# **CAPO I**

## **INCARICHI DI INSEGNAMENTO IN CORSI UNIVERSITARI**

### **Art. 1 – Ambito di operatività**

1. Al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Università per Stranieri "Dante Alighieri", nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, può stipulare, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative, o di assistenza agli studenti mediante tutors ed esercitatori, per il conferimento di incarichi di collaboratori linguistici nei corsi di studio contemplati dal regolamento didattico di Ateneo nonché, al fine di favorire l'internazionalizzazione, per l'affidamento di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

### **Art. 2 – Programmazione.**

1. In sede di programmazione didattica annuale gli organi collegiali delle strutture interessate aventi responsabilità didattica, nei limiti delle risorse annualmente assegnate, individuano gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi di studio impartiti che non trovino copertura mediante le procedure per l'attribuzione di compiti didattici istituzionali ovvero mediante affidamento a docenti e ricercatori universitari dell'Ateneo. Verificata l'impossibilità di assolvere alle esigenze didattiche con docenti strutturati dell'Ateneo, individuano gli insegnamenti da impartire e le specifiche competenze professionali da acquisire.

### **Art. 3 – Modalità di affidamento degli incarichi e requisiti richiesti.**

1. Gli incarichi possono essere conferiti, nell'ambito dei corsi di studio attivati presso l'Università:
  - a) tramite conferimento diretto, a titolo gratuito o oneroso, a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
  - b) tramite conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;
  - c) a seguito dell'espletamento di procedure selettive, a titolo oneroso, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

#### **Art. 4 – Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione.**

1. I contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) sono stipulati con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. I contratti sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Comitato Tecnico Organizzativo, che se a titolo oneroso, ne determina anche la misura del compenso, e stipulati dal Rettore.

#### **Art. 5 – Conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.**

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, incarichi di insegnamento a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. La proposta dell'incarico, come deliberata dalle competenti strutture didattiche, viene comunicata al Rettore il quale, previo parere del Comitato Ordinatore e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Ateneo, la sottopone al Comitato Tecnico Organizzativo per l'approvazione. Il trattamento economico è stabilito dal C.T.O. sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.

#### **Art. 6 – Conferimento a seguito dell'espletamento di procedure selettive.**

1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, è possibile stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Gli incarichi sono conferiti previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Gli incarichi suddetti possono essere conferiti anche a titolari di assegni di ricerca. L'attività didattica svolta dall'assegnista non può superare il tetto annuale di 60 ore e deve essere svolta al di fuori dei compiti istituzionali riconducibili all'assegno, previo parere favorevole della struttura didattica, sentito il responsabile del progetto di ricerca svolto dall'assegnista.

## **Art. 7 – Emanazione del bando.**

1. L'emanazione del bando è preceduta da apposita proposta del Comitato Ordinatore, assunta tenendo conto della programmazione didattica relativa all'anno accademico di riferimento e nei limiti delle risorse disponibili. La delibera deve, altresì, indicare: il tipo di attività didattica; il corso nel quale l'attività si inserisce; le modalità dello svolgimento dell'attività; l'impegno orario complessivo; l'ammontare del compenso, se a titolo oneroso, e la relativa copertura finanziaria. Sulla base della proposta del Comitato Ordinatore, il Comitato Tecnico Organizzativo, compatibilmente con le risorse disponibili, autorizza il Rettore ad emanare i relativi bandi.
2. Il bando di selezione, emanato dal Rettore e pubblicato nel sito web dell'Ateneo, deve prevedere:
  - a) il corso di studio presso il quale va svolta l'attività didattica, la tipologia dell'attività oggetto dell'incarico, il numero di ore di attività complessiva, l'indicazione della durata;
  - b) il compenso lordo da attribuire al soggetto, in base ai parametri di cui al successivo art. 10;
  - c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
  - d) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati.
3. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere:
  - attività didattica già maturata in ambito accademico;
  - titoli di studio e professionali;
  - eventuali pubblicazioni.
4. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituiscono titoli preferenziali ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.
5. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale;
  - elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.
6. I criteri e parametri da applicare ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli possono essere predeterminati nel bando anche ai fini della indicazione dell'eventuale numero massimo delle pubblicazioni da presentare e della loro forma di produzione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata.

## **Art. 8 – Procedure selettive.**

1. Il Rettore, scaduti i termini per la presentazione delle istanze, propone al Comitato Ordinatore la nomina di una o più commissioni composte da almeno 3 membri per lo svolgimento delle procedure selettive.
2. Ultimate le procedure selettive, le commissioni indicano i soggetti idonei alla stipula del contratto secondo apposita graduatoria dei partecipanti. In caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l'idoneità.
3. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro soggetto secondo l'ordine di graduatoria.
4. I contratti sono stipulati dal Rettore e sottoposti a ratifica del Comitato Tecnico Organizzativo.
5. I contratti di cui al presente regolamento non possono essere stipulati a favore di coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che attribuisce il contratto ovvero con il Rettore, o componenti del Comitato Tecnico Organizzativo o del Comitato Ordinatore.

## **Art. 9 – Durata.**

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento, a titolo gratuito o oneroso, hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente, subordinatamente all'accertamento della copertura finanziaria (se a titolo oneroso), per un periodo massimo di cinque anni, previa valutazione positiva delle attività didattiche già svolte dal docente, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2, punto g) della L. 240/2010.

## **Art. 10 – Autorizzazione**

1. Il docente incaricato dipendente da altre Amministrazioni è tenuto a presentare la relativa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza per la stipula del contratto; in mancanza, può chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni, sollevando l'Ateneo da ogni responsabilità.

## **Art. 11 – Trattamento economico**

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento è determinato, in ragione delle disponibilità finanziarie, tenendo anche conto, per quanto possibile, delle indicazioni recate dal Decreto Interministeriale 21 luglio 2011 n. 313.
2. La retribuzione, in ogni caso, è apportata al numero delle ore di attività didattica frontale effettivamente svolta, risultante da apposito registro, vidimato dal responsabile della competente struttura didattica e consegnato al competente ufficio entro il termine di trenta giorni successivi al compimento dell'anno accademico di riferimento.

## **Art. 12 – Trattamento previdenziale e assicurativo.**

1. In materia previdenziale, ai contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Il docente è, pertanto, tenuto, immediatamente dopo la stipula, a provvedere all'apposita iscrizione alla gestione separata INPS. L'Università provvederà alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

## **Art. 13 – Doveri dei docenti titolari di incarico d'insegnamento**

1. I docenti titolari di incarico d'insegnamento hanno gli stessi doveri di carattere didattico dei docenti universitari di ruolo.
2. I docenti che svolgono attività didattica integrativa sono tenuti ad offrire agli studenti tutta l'assistenza necessaria per l'ottimale apprendimento delle nozioni oggetto dell'attività stessa.
3. I docenti titolari di incarico d'insegnamento partecipano alle commissioni di esame di profitto e di laurea limitatamente all'anno accademico di riferimento e per le sole discipline in relazione alle quali è stato svolto il corso ovvero l'attività di supporto alla didattica. Possono inoltre partecipare alle attività di ricerca svolte presso le strutture universitarie in cui operano. I docenti cui siano stati conferiti incarichi di insegnamento per contratto partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Corso di studio.

## **Art. 14. Incompatibilità.**

1. Salvo restando l'adempimento prioritario degli obblighi contrattuali, i professori a contratto possono svolgere altre attività o funzioni che non determinino un conflitto di interessi con la loro specifica posizione all'interno dell'Università.

## CAPO II

### Incarichi presso la Scuola Superiore

#### **Art. 15. Collaboratori didattici ed esperti linguistici.**

1. Per il funzionamento della *Scuola superiore di orientamento e formazione in lingua e cultura italiane per stranieri, di seguito denominata "Scuola"* con corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e corsi per docenti in lingua italiana a stranieri, l'Università si avvale di:
  - a) Docenti incaricati o comandati stabilizzati ad esaurimento (collaboratori didattici ai sensi del contratto collettivo nazionale ANISEI);
  - b) Collaboratori ed esperti linguistici (con rapporto di lavoro disciplinato dal contratto collettivo nazionale ANISEI) in servizio nei Corsi ordinari, straordinari e speciali di lingua e cultura italiana della *Scuola*. Per questi ultimi corsi di lingua e cultura italiana requisito indispensabile è essere di madre lingua italiana.
2. L'assolvimento di compiti didattici integrativi in seno ai Corsi di Laurea della Facoltà, concernenti attività di tutoraggio ed esercitazioni per l'apprendimento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri, o di tirocinio anche da parte degli studenti italiani, è svolto per incarico, in via prioritaria, dal personale di cui alla lettera a) del precedente *comma*.
3. La definizione delle esigenze permanenti e di quelle temporanee, l'entità della retribuzione, il regime di impegno, gli obblighi relativi e i bandi per la selezione pubblica vengono approvati, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente, dal Comitato Tecnico Organizzativo, *su specifica proposta* del Comitato Ordinatore che provvede a recepire e a coordinare le esigenze di formazione linguistica della Facoltà e della Scuola Superiore sopra citata.

## **Art. 16 – Selezione dei collaboratori ed esperti linguistici**

1. I collaboratori e gli esperti linguistici, di cui alla lettera b) del precedente primo comma, sono esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea specifica o di titolo universitario straniero adeguati alle funzioni da svolgere e di adeguata qualificazione e competenza. Essi provvedono alle esigenze di insegnamento delle lingue e sono di supporto ai corsi ufficiali di lingue della Facoltà e della Scuola Superiore.
2. Essi sono assunti, con contratto di lavoro di diritto privato, di durata stabilita in ragione delle esigenze di funzionamento dei corsi, disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali ANINSEI (All. 6 - Accordo per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto di docenza), previa selezione pubblica, finalizzata alla formazione di una graduatoria, secondo le modalità dei precedenti articoli 6, commi 1 e 2, e 7, con la precisazione che i criteri di massima di cui agli articoli citati devono condurre alla valutazione delle esperienze professionali (cui destinare il 40% del punteggio complessivo) accordando una prioritaria e graduata considerazione all'attività didattica svolta negli ultimi tre anni presso i corsi di lingua e cultura italiana per stranieri dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" e ad una valutazione degli altri titoli (cui riservare il 60% del punteggio complessivo) accordando una prioritaria e graduata considerazione alle specifiche qualificazioni per l'insegnamento dell'Italiano a Stranieri.
3. Con l'intento di facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro si prevede una graduatoria distinta per i neo laureati (negli ultimi cinque anni) senza fissa occupazione cui destinare il 15% degli incarichi. Non possono presentare domanda coloro i quali godono già di un trattamento pensionistico.

## **Art. 17 – Verifica dell'attività.**

1. L'attività dei collaboratori linguistici è soggetta, ai fini dell'eventuale rinnovo, ad annuale verifica da parte dell'organo collegiale competente sulla base di criteri determinati dal Comitato Ordinatore.
2. Il contratto, se a tempo indeterminato, può essere risolto per le seguenti cause:
  - a) esito negativo della verifica;
  - b) riduzione del servizio per motivi oggettivi quali il venire meno delle esigenze permanenti o delle risorse disponibili per il mantenimento del servizio.

## **Art. 18 – Validità della graduatoria**

- 1.** La graduatoria relativa all'assegnazione di incarichi ai collaboratori linguistici nei corsi di studio di lingua e cultura italiana contemplati dal Regolamento didattico dell'Ateneo, ha validità biennale e viene utilizzata per la stipula di contratti di collaborazione relativi ai corsi di studi afferenti alla programmazione della "Scuola" anche con lo stesso soggetto in numero, comunque sia, non superiore a 4 per ogni annualità, di cui uno ulteriormente frazionabile nel periodo estivo (luglio-settembre).
- 2.** Il Collaboratore che per due volte, in un anno, risulti formalmente non avere accettato l'incarico sarà collocato in coda alla graduatoria.
- 3.** I collaboratori linguistici sono cultori della materia per quanto riguarda l'area linguistica di competenza.

## **CAPO III**

### **Esercitori e tutors**

#### **Art. 19 – Coinvolgimento dello studente nel processo formativo.**

1. Al fine di assistere ed orientare gli studenti nel corso degli studi, renderli partecipi del processo formativo e fornire un supporto alle attività didattiche, possono essere nominati esercitatori e tutors, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio universitario.
2. In particolare, gli esercitatori svolgono attività didattica di taglio pratico-applicativo, complementare a quella dei docenti sia di ruolo che a contratto, mentre i tutors assistono gli studenti in occasione della preparazione dell'esame, specie sotto forma di chiarimenti su questioni teoriche particolarmente impegnative.

#### **Art. 20 – Programmazione.**

1. Il Comitato Ordinatore e la "Scuola" stabiliscono, di norma entro il 15 del mese di luglio di ciascun anno, il numero degli esercitatori e dei tutors, indicando la denominazione dei corsi, e le ore programmate per ciascuno di essi, sino ad un massimo di 150 ore per ciascuno. Il Comitato Tecnico Organizzativo adotta le delibere di bando, nei limiti dei fondi disponibili, stabilendo i criteri che presiedono alla valutazione comparativa dei candidati.

#### **Art. 21 – Requisiti per la partecipazione al bando.**

1. Possono partecipare alla procedura selettiva i seguenti soggetti che non abbiano superato il 70° anno di età:
  - a) esperti cultori delle discipline;
  - b) professori di scuola secondaria;
  - c) dottori e dottorandi di ricerca;
  - d) specializzati e specializzandi;
  - e) titolari di assegni di ricerca;
  - f) studenti dei corsi di laurea magistrale, dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;
  - g) studenti dei Corsi di Alta formazione per gli insegnanti della scuola secondaria attivati presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;
  - h) studenti dei Corsi di dottorato di ricerca attivati presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria o in sedi consorziate.

Non sarà presa in considerazione la posizione degli studenti che non siano regolarmente iscritti ai corsi suddetti. Gli assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e non sono attribuibili a dipendenti di enti pubblici o privati.

È possibile il cumulo di più assegni, anche in corsi diversi dell'Ateneo, nei limiti di un impegno massimo di 150 ore annue.

2. Gli esercitatori ed i tutors dipendenti da altre amministrazioni sono tenuti a presentare il relativo nulla-osta per la stipula del contratto.

Al fine della stipula del contratto, i titolari di assegni di ricerca devono presentare parere favorevole dell'Università dove svolgono la loro attività, sentito il responsabile del progetto di ricerca svolto dall'assegnista. I dottorandi devono presentare parere favorevole del Collegio dei Docenti di dottorato e gli specializzandi quello del Direttore della Scuola di Specializzazione. I contratti sono stipulati, previa delibera motivata del Comitato Ordinatore, e, dopo la stipula, ratificati dal Comitato Tecnico-Organizzativo.

## **Art. 22 – Compenso.**

1. L'attività è soggetta a verifica trimestrale da parte del responsabile dell'insegnamento.

La verifica è attestata da apposito verbale.

La retribuzione per le attività svolte, pari ad Euro 7,50 (al netto) per ciascuna ora di insegnamento, è stabilita dal Comitato Tecnico-Organizzativo ed è corrisposta dall'amministrazione dietro dettagliata relazione redatta dall'esercitatore o dal tutor, controfirmata dal responsabile dell'insegnamento ed allegata al registro delle attività svolte, che è consegnato all'ufficio competente. Lo svolgimento delle attività suddette non configura in alcun modo l'esercizio di un rapporto di lavoro subordinato né comporta il diritto all'inserimento stabile degli esercitatori e dei tutors nell'organizzazione dei servizi didattici dell'Ateneo.

### **Art. 23 – Risoluzione anticipata, rinuncia.**

1. Il Presidente del C.O. ne dà quindi notizia all'amministrazione per i provvedimenti di competenza.
2. L'attività degli esercitatori e dei tutors cessa in caso di:
  - a) compimento di atti che, a insindacabile giudizio del Comitato Ordinatore, abbiano procurato turbativa o pregiudizio alla funzionalità delle attività didattiche;  
Il docente responsabile dell'insegnamento è tenuto a dare immediata comunicazione al Comitato Ordinatore dell'interruzione nello svolgimento delle attività di collaborazione didattica da parte dell'esercitatore o del tutor.
  - b) ingiustificata omissione nello svolgimento delle attività didattiche;
  - c) rinuncia allo svolgimento del servizio didattico; nel qual caso, al collaboratore compete il pagamento delle sole prestazioni effettuate ed attestate nelle forme sopra indicate;

Il Presidente del C.O., ne dà notizia all'amministrazione per i provvedimenti di competenza.

### **Art. 24 – Trattamento previdenziale e assicurativo. Durata contrattuale.**

1. Ai fini previdenziali, assistenziali e assicurativi si fa riferimento alla normativa di cui all'art. 12.
2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento, a titolo gratuito o oneroso, hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente, subordinatamente all'accertamento della copertura finanziaria (se a titolo oneroso), per un periodo massimo di cinque anni, previa valutazione positiva delle attività didattiche già svolte dal docente, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2, punto g) della L. 240/2010.

### **Art. 25 – Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con riferimento alle procedure riguardanti l'attività didattica relativa all'anno accademico 2012/2013.